



Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax

ORDINANZA N. 24/2007

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Arbatax:

VISTO il foglio datato 07.05.2007, della Società *San Salvatore*, con sede legale in Lotzorai (OG) alla via G. Verdi n. 5, relativo ai segnalamenti marittimi da adottare nell'area oggetto di posizionamento di una condotta di comunicazione tra lo Stagno del Rio Pollu e le acque del mare antistanti lo stesso;

VISTA la Determinazione n. 227 del 25 Marzo 2003, della *Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Tutela del Paesaggio* di Nuoro, relativa ad interventi di modernizzazione di produzioni ittiche con opere di miglioramento della circolazione idraulica e di salvaguardia ambientale;

VISTO il foglio prot. n. 25069 del 27.07.2005 della *Regione Autonoma Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente* relativa ad interventi di modernizzazione delle produzioni ittiche con opere di miglioramento della circolazione idraulica e di salvaguardia ambientale dello Stagno di Pollu;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata con foglio prot. n. 4721 del 11.02.2005 della Regione Autonoma Sardegna- Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

VISTO il foglio n. 07/1479/19869/Dem datato 19.07.2000 della Capitaneria di Porto di Cagliari;

CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità;

RENDE NOTO

Che in località Rio Pollu, del Comune di Lotzorai, nel tratto di mare avente la seguente coordinata geografica:

LAT. 39° 58.499' N – LONG. 009° 41.285' E

come meglio evidenziato nella allegata planimetria, è stata realizzata dalla società *San Salvatore* una condotta sottomarina per consentire il flusso e deflusso delle acque del limitrofo Rio Pollu.

ORDINA

Art. 1 - Con decorrenza immediata, al fine di garantire la pubblica incolumità, nel tratto di mare con centro di coordinate: Latitudine 39° 58.499' N - Longitudine 009° 41.285' E, avente un raggio di 50 metri, delimitato da numero otto boe di colore giallo, è vietato:

- a) l'accesso alla scogliera;
- b) effettuare qualsiasi forma di balneazione o altra attività ivi compresa la pesca e mestieri affini;
- c) la navigazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale;

- Art. 2 - La società concessionaria dovrà procedere alla delimitazione del tratto di mare in questione mediante n. 8 (otto) boe di colore giallo e collegati da una sagola galleggiante e all'istallazione di n. 4 (quattro) cartelli riportanti il segnalamento di pericolo e il divieto di balneazione tradotto in più lingue *"PERICOLO! CONDUTTURA SOTTOMARINA, è vietata la Balneazione, la Pesca, la Navigazione e qualsiasi altro tipo di attività nella zona delimitata dalle boe gialle"*, assicurando la continua manutenzione dei suddetti segnalamenti.
- Art. 3 - Parimenti nel tratto terminale del Rio Pollu, retrostante la spiaggia ed interessato dalla bocca di adduzione della condotta, vigono i richiamati divieti di cui all'art. 1.
- La società concessionaria dovrà provvedere ad idonea recinzione interdittiva e relativa segnaletica del tratto di fiume dalla presa a mare sino ad una distanza di metri 20 (venti), assicurandone il continuo mantenimento.
- Art. 4 - Il concessionario, inoltre, deve assicurare il mantenimento di idonee griglie antiuomo su entrambe le bocche della condotta, avendo cura di ingabbiare la bocca lato mare con idonea struttura, di non meno di 2 (due) metri di lunghezza.
- Art. 5 - Le unità navali e le persone in transito, in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive, suggerite dal buon senso al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- Art. 6 - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato o una più grave fattispecie di illecito amministrativo, i contravventori saranno puniti a norma degli art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza della loro condotta antigiuridica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato

Arbatax lì 31.05.2007



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio DI CECCO

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993*

